



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 543  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 marzo 2016

---



---

## I N D I C E

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---



---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 9 marzo 2016

**Plenaria**

**92ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 20.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE comunica che le integrazioni documentali richieste dalla Giunta in merito al Doc. IV, n. 12 – riguardante il senatore Milo – sono state trasmesse da parte della competente autorità giudiziaria e, quindi, messe a disposizione del relatore, senatore Buemi. Pertanto, la trattazione del citato documento potrà proseguire nella prossima seduta.

Inoltre, il Presidente del Senato ha deferito ieri, per il seguito di competenza, la nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma che ha comunicato l'esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti del senatore Minzolini. La Giunta è quindi chiamata alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta del senatore interessato, ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino). Sull'argomento in questione – a partire dalle prossime sedute – riferirà alla Giunta la senatrice Lo Moro, relatrice per la Regione Liguria, nella quale è stato eletto il senatore Minzolini.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamen-**

***tare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RG NR – n. 6862/2014 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver fornito preliminarmente alcuni chiarimenti ai senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) sulle integrazioni documentali pervenute dalla competente autorità giudiziaria – avanza alla Giunta la seguente proposta conclusiva.

Sul piano metodologico ritiene innanzitutto utile precisare che, nell'elaborazione della proposta conclusiva, si è attenuto esclusivamente, ai criteri ermeneutici individuati dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 390 del 2007), la quale – come noto – ha distinto tre tipologie di intercettazioni concernenti i parlamentari: quelle dirette, cioè effettuate su utenze telefoniche in uso al parlamentare stesso; le intercettazioni indirette ma «mirate», in quanto il reale obiettivo dell'indagine è il parlamentare, anche se le utenze captate appartengono a terzi; infine, le intercettazioni indirette, casuali ed occasionali, di colloqui fra terzi ed il parlamentare, laddove la direzione dell'atto investigativo è rivolta esclusivamente nei confronti di terzi.

Sempre sul piano metodologico, rileva anche che l'elemento della data di iscrizione nel registro degli indagati, è certamente di rilievo e utile ai fini di valutare l'occasionalità o meno dell'intercettazione, ma sicuramente non riveste carattere decisivo, come bene si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010.

In particolare, secondo la Consulta, non sussiste una presunzione assoluta desumibile dalla posteriorità (o viceversa dall'anteriorità) della data di iscrizione nel registro degli indagati rispetto alla data delle intercettazioni, valida in quanto tale per tutte le situazioni, occorrendo allora valutare, caso per caso, se vi siano elementi in grado di consentire l'inquadramento delle intercettazioni in questione nell'ambito di quelle fortuite.

Nel caso di specie, le intercettazioni telefoniche oggetto della richiesta di autorizzazione riguardano undici conversazioni – di cui nove intercettate su utenze in uso a Barbara Guerra e due su un'utenza in uso a Iris Berardi – captate tra il 12 aprile 2012 ed il 27 agosto 2012, nell'ambito di un procedimento penale a carico di altri soggetti per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e reati ambientali (procedimento n. 27883/11 RG NR).

Sottolinea che l'autorità giudiziaria non ha avanzato alcuna richiesta di utilizzo delle predette intercettazioni per l'acquisizione di elementi probatori in relazione al suddetto procedimento, inoltrando invece una richiesta di utilizzo di tali conversazioni solo con riferimento ad un diverso procedimento penale, per un diverso titolo di reato (procedimento n. 2934/14 RG NR, relativo ai delitti di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza).

Con riferimento a tale procedimento per corruzione in atti giudiziari, l'integrazione istruttoria, inviata dal Tribunale di Milano su richiesta della

Giunta deliberata il 1° dicembre 2015, ha ad oggetto la copia del provvedimento di iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati, datato 23 gennaio 2014 (quindi successivo di circa due anni rispetto all'esecuzione delle intercettazioni, avvenute tutte nel 2012).

La posteriorità dell'iscrizione nel registro degli indagati rispetto alla data di effettuazione dell'intercettazione è sicuramente elemento rilevante e significativo, ma non decisivo per le considerazioni fin qui espresse in merito all'insussistenza in tali casi di una presunzione assoluta. Occorre quindi valutare altri elementi.

*In primis*: l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari a pagina 19 (pagina 7 del Doc. IV, n. 11) evidenzia che le intercettazioni erano state disposte sulle utenze di Guerra e Berardi (nonché di altri), «*soggetti noti per il loro coinvolgimento nei processi a carico di Silvio Berlusconi*» (brano riportato integralmente dall'ordinanza). Anche Magnano è definito testualmente dall'ordinanza (sempre a pagina 19 della stessa) «*uomo di fiducia dello stesso Berlusconi*».

Precisa tuttavia il Giudice per le indagini preliminari che, nonostante i rapporti tra i terzi intercettati e Berlusconi, era «*inverosimile che, a processo in corso, l'imputato principale prendesse contatti diretti con i testimoni al fine di corromperli*» (brano contenuto a pagina 19 dell'ordinanza).

Rileva, infatti, l'autorità giudiziaria, come si legge testualmente: «*Inoltre, a conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare Berlusconi andavano "a vuoto", nel senso che Berlusconi o si faceva negare, come ritenuto anche dalle due donne, o semplicemente non richiamava dopo che le stesse avevano lasciato richieste in tal senso al centralino di Villa San Martino in Arcore o a quello di Palazzo Grazioli in Roma. Nell'arco di quasi otto mesi, a fronte di quasi 400 tentativi di contatto, le indagate Guerra e Berardi riescono ad interloquire con il parlamentare solo 29 volte*» (brano riportato integralmente). Scrive poi il Giudice per le indagini preliminari: «*La difficoltà delle indagate ad interloquire con Berlusconi Silvio emerge anche da un video reperito su uno degli smartphones sequestrati a Barbara Guerra il 17 febbraio 2015: la stessa si lamenta con Berlusconi, unitamente alla Sorcinelli, del fatto che l'allora Presidente del Consiglio le "rinviase" sempre a Spinelli e a Redalli, i quali, tuttavia, non "comunicavano bene" tra loro*».

Quindi, i numerosi tentativi di contatto andati a vuoto (nella specie 400), tra i terzi intercettati e Berlusconi, rendevano plausibile e verosimile, quanto meno inizialmente, l'ipotesi effettuata dall'autorità giudiziaria rispetto all'accidentalità delle conversazioni di quest'ultimo con tali soggetti, sia pure con dei limiti, che si andranno più avanti ad analizzare.

La plausibilità del carattere fortuito delle captazioni potrebbe essere, quindi, riscontrata rispetto alla prima telefonata effettuata su una delle due utenze intestate alla Guerra, ossia quella del 12 aprile 2012.

Appena quattro giorni dopo (ossia il 16 aprile 2012) è stata intercettata su una diversa utenza della Guerra una nuova conversazione, la prima su tale utenza. Inoltre, appena otto giorni dopo la prima intercettazione

(del 12 aprile) sono state intercettate le telefonate del 20 aprile 2012 e del 21 aprile 2012. In un arco temporale così stretto, quindi, potrebbe essere verosimile – ritiene il relatore – che l'autorità giudiziaria non abbia fatto materialmente in tempo a prendere conoscenza del contenuto della prima intercettazione e della circostanza della captazione di un parlamentare.

Tuttavia, per le conversazioni captate successivamente, non sono disponibili elementi certi, al di là di ogni ragionevole dubbio, per poter affermare la plausibilità e verosimiglianza della persistente accidentalità delle captazioni effettuate, a partire già da quella del 9 luglio 2012 (ossia quasi tre mesi dopo la prima intercettazione), tali per poter escludere con assoluta certezza un *fumus mutationis*, ossia la possibilità concreta di un mutamento di direzione dell'atto di indagine suscettibile di trasformare le intercettazioni, originariamente fortuite, in intercettazioni indirette in senso stretto, cioè in realtà mirate.

Pertanto, ciò determina l'insorgenza di un fondato dubbio in ordine alla certa occasionalità delle intercettazioni sulle utenze della Guerra successive al 21 aprile 2012, vale a dire quelle del 9 luglio 2012 e del 31 luglio 2012, del 1° agosto 2012 e del 27 agosto 2012 (data nella quale le conversazioni intercettate sono due).

Per quel che concerne invece l'utenza della Berardi, la prima intercettazione è avvenuta il 15 maggio 2012 e, sicuramente, per la stessa è ravvisabile la verosimiglianza e plausibilità della tesi della fortuità della captazione, mentre le medesime considerazioni dubbiose varrebbero per la seconda telefonata captata su tale utenza, risalente al 22 giugno 2012, ossia oltre un mese dopo la prima.

Gli elementi di analisi esposti hanno condotto ad una valutazione quanto meno di dubbio, e comunque priva di certezze assolute, circa il carattere fortuito di tutte le intercettazioni *de quibus*, presupposto per proporre la concessione della relativa autorizzazione.

Come pure vi è un altro elemento di grande rilevanza ai fini della decisione della Giunta, che ha orientato il relatore in direzione di una puntuale proposta, ancorché articolata nel suo dispositivo.

Il riferimento è alla valutazione – rispetto alle intercettazioni su utenze di terzi – dell'evidente necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, infatti, la Camera competente «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*».

La motivazione della necessità delle intercettazioni, contenuta nelle pagine 20, 21 e 22 dell'ordinanza (pagine 8, 9 e 10 del Doc. IV, n. 11) appare ampia, articolata e ragionevole sotto il profilo della necessità delle intercettazioni in questione per le indagini in corso, evidenziando specificamente per ogni singola telefonata il risvolto investigativo della stessa e,

quindi, rafforzando la sua convinzione di proporre la concessione dell'autorizzazione almeno per alcune intercettazioni, vale a dire le prime captate.

In conclusione, il Presidente relatore propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le intercettazioni effettuate su utenze della Guerra in data 12 aprile 2012, 16 aprile 2012, 20 aprile 2012 e 21 aprile 2012; mentre propone di respingere l'istanza del Giudice per le indagini preliminari per le intercettazioni effettuate sulle predette utenze il 9 luglio 2012, il 31 luglio 2012, il 1° agosto 2012 e per entrambe le conversazioni del 27 agosto 2012. Per quel che concerne le intercettazioni sull'utenza della Berardi, allo stesso modo, il Presidente relatore propone di accogliere la richiesta di autorizzazione per l'intercettazione effettuata il 15 maggio 2012 e di respingerla, invece, per quella del 22 giugno 2012.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che il caso giudiziario che ha coinvolto Silvio Berlusconi è già stato definito con la sua assoluzione: in tal senso, la Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni sostenute dalla Procura in merito alla rilevanza penale dei comportamenti dell'allora Presidente del Consiglio, che da questa vicenda è stato screditato dal punto di vista morale e politico, subendo un ingiusto accanimento giudiziario.

Nel merito, a suo avviso, appare poco credibile infatti che l'autorità giudiziaria non potesse prevedere che le persone intercettate avevano la possibilità di parlare con lo stesso Berlusconi; pertanto, le intercettazioni relative a quest'ultimo non possono reputarsi del tutto occasionali e casuali.

Secondo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) la risposta pervenuta da parte dell'autorità giudiziaria – in base alla quale Silvio Berlusconi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati solo nel gennaio 2014 – non appare decisiva ai fini dell'esame della Giunta che, al contrario, dovrebbe prestare la massima attenzione alla circostanza che già nel marzo 2012 le signore Berardi e Guerra ed il signor Magnano risultavano indagati da parte della Procura di Milano, sia pur sotto la copertura di nomi di fantasia e per reati diversi da quelli realmente loro addebitati. Anche lo stesso Berlusconi – in quel momento non ancora formalmente sottoposto ad indagini – compariva sotto altro nome. La Procura di Milano giustificava l'impiego dei nomi di copertura per la complessità delle indagini, per ragioni di riservatezza connesse alla notorietà delle persone indagate e per il clamore mediatico della vicenda. A suo giudizio, quindi, la descritta situazione costituisce la prova che le intercettazioni riguardanti Silvio Berlusconi non potevano ritenersi casuali ed occasionali e che la direzione dell'atto di indagine fin da allora era rivolta specificamente nei confronti dello stesso parlamentare; trattandosi semmai di intercettazioni indirette l'autorità giudiziaria non poteva eludere l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che richiede un'autorizzazione preventiva da parte

della Camera di appartenenza, anteriore quindi all'esecuzione dell'attività di captazione telefonica.

Per le considerazioni esposte, la proposta avanzata dal Presidente relatore appare non condivisibile, in quanto eccessivamente aderente alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che l'oratore reputa del tutto insoddisfacenti ed incongrue.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime il proprio sconcerto di fronte ad un'azione della magistratura che, nel perseguimento dei reati, assume comportamenti a dir poco discutibili, come quelli cui ha fatto cenno il senatore Caliendo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che l'utilizzo dei nomi di fantasia da parte della Procura era ascrivibile esclusivamente al clima mediatico che si era determinato negli anni 2011 e 2012, nei quali tutto il mondo era venuto a conoscenza degli episodi legati alle cosiddette «olgettine». L'uso dei nomi di fantasia, quindi, non implica in alcun modo il venir meno della accidentalità delle intercettazioni, atteso che l'utilizzo delle stesse viene chiesto in un procedimento per corruzione in atti giudiziari attivato due anni dopo, ossia nel 2014, in relazione al quale non sussiste alcuna prova della preventiva conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della circostanza della interlocuzione di Berlusconi con i soggetti terzi.

Non è condivisibile la proposta del relatore, con la quale si opera un discrimine tra le prime intercettazioni, effettuate nei mesi di aprile e maggio, e quelle successive, risalenti a luglio e ad agosto, atteso che – a giudizio dell'oratore – tutte le undici intercettazioni rivestono il carattere dell'accidentalità e deve pertanto essere accolta la richiesta di autorizzazione della Procura per tutte le telefonate.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non condivide la scelta effettuata dal relatore di autorizzare l'utilizzo delle intercettazioni effettuate nel mese di aprile 2012 sull'utenza della Guerra e di respingere, invece, le intercettazioni captate tre mesi dopo, ossia a luglio 2012. A suo avviso, infatti, la richiesta di autorizzazione trasmessa dalla Procura deve essere accolta per tutte le undici telefonate.

Rileva che il tempo trascorso tra la prima e la seconda serie di intercettazioni rende verosimile la configurabilità del carattere fortuito di tutte le captazioni, anche di quelle di luglio ed agosto, attesa peraltro la sequenza molto ravvicinata delle stesse.

Rileva poi che l'istituto delle immunità non può essere esteso anche ai terzi non parlamentari e che, conseguentemente, non si possono ritenere, in modo automatico e senza un criterio ragionevole, non autorizzabili le intercettazioni di terzi per il solo fatto che gli stessi abbiano interloquito con un parlamentare.



Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere l'intervento del senatore Caliendo, evidenziando che l'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria di nomi di fantasia costituisce un chiaro indice del carattere non accidentale delle intercettazioni.

Rileva inoltre che nella richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 5351/13 RGNR, la stessa Procura della Repubblica riconosceva espressamente la dubbia utilizzabilità delle intercettazioni.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che la richiesta di autorizzazione in esame deve essere respinta per tutte le undici intercettazioni, attesa la valenza non fortuita delle stesse.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) rileva che dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non emerge la durata delle singole telefonate oggetto della richiesta di autorizzazione, elemento significativo ai fini della valutazione della fortuità delle intercettazioni, atteso che difficilmente si può considerare occasionale l'intercettazione di una telefonata di lunga durata.

Un altro elemento da approfondire riguarda le telefonate intercettate anteriormente all'aprile 2012, il cui riscontro può essere utile al fine di ricostruire la consapevolezza dell'autorità giudiziaria della interlocuzione dei terzi intercettati con Berlusconi.

L'oratore conclude il proprio intervento chiedendo al Presidente relatore di chiarire per quale motivo ha proposto l'accoglimento della richiesta per cinque intercettazioni anziché limitarsi, eventualmente, a prospettare tale accoglimento esclusivamente per la prima telefonata intercettata.

Il senatore CUCCA (*PD*) prospetta l'opportunità di lasciare aperta la discussione generale, in modo tale da consentire nella prossima seduta eventuali ulteriori interventi nel dibattito.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,15.*





